Provvedimenti organi indirizzo-politico

Articolo 23

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezion

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto,

[1] https://www.comprensivovr11.it/puntoedu/trasparenza/provvedimenti-organi-indirizzo-politico

[2] https://www.comprensivovr11.it/puntoedu/trasparenza/provvedimenti-dirigenti